

## GRADUATORIA ANNO 2022

ART. 19 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, I MEDICI VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) del 31.3.2020

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA

Con riferimento alla formazione delle graduatorie valevoli per l'anno 2022 per i medici specialisti, i medici veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, si forniscono le seguenti avvertenze.

**La domanda deve essere inoltrata dal 1.1.2021 ed entro e non oltre il 31.1.2021.**

Gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato, non possono fare domanda di inserimento nelle graduatorie per la medesima branca specialistica o area in cui già operano (art. 19, comma 6, A.C.N. 31.3.2020).

### COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Alla domanda va apposta ed annullata una marca da bollo da euro 16.00.

L'interessato dovrà provvedere all'inserimento nella domanda dei numeri identificativi della marca da bollo utilizzata conservando l'originale che potrà essere richiesto ed esibito a seguito di conferimento di incarico.

La domanda deve contenere tutte le dichiarazioni necessarie alla determinazione del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria. Nel dettaglio:

#### DATI ANAGRAFICI

Indicare i **dati anagrafici**, la **residenza** e i **recapiti** presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (domicilio, telefono, e-mail).

#### TITOLI ACCADEMICI

Indicare i **titoli accademici posseduti entro il 31.01.2021**, comprensivi di punteggio, eventuali lodi, data di conseguimento e specificazione dell'università/scuola presso cui sono stati conseguiti:

- diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale della classe corrispondente;
- diploma/i di specializzazione;
- data di iscrizione all'albo/ordine professionale e specificazione dell'albo/ordine.

E' titolo valido per l'inclusione nelle graduatorie, il diploma di specializzazione in **una delle branche specialistiche dell'area medica, veterinaria o della categoria professionale interessata, previste nell'Allegato 2** dell'Accordo Collettivo Nazionale 31.3.2020.

Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, è valido in riferimento allo psicologo per la disciplina di psicologia ed al medico o allo psicologo per la disciplina di psicoterapia.

La certificazione regionale attestante quanto previsto dall'articolo 1, comma 522 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 è titolo valido per l'inserimento nella graduatoria relativamente alla branca di Cure palliative.

I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri in virtù della specializzazione fatta valere come titolo legittimante non possono far valere tale titolo ai fini dell'iscrizione in graduatoria.

La mancanza dei requisiti richiesti determina l'esclusione dalla graduatoria.

#### TITOLI PROFESSIONALI

Indicare **l'attività professionale svolta a titolo di sostituto, incaricato provvisorio e a tempo determinato effettuati nella branca specialistica o area professionale per cui si partecipa, presso Aziende sanitarie ed**

**altre Istituzioni pubbliche (INPS, INAIL, Ministero della Difesa, SASN, ecc) che applicano le norme del presente Accordo o degli Accordi Collettivi Nazionali per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali succedutesi nel tempo.**

Non è valutabile il servizio effettuato precedentemente al 2 ottobre 2000.

L'attività professionale valutabile è quella svolta **entro il 31.12.2020, nella branca o disciplina** per cui si aspira ad essere inclusi in graduatoria.

Ai fini della valutazione dell'attività professionale, svolta successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione, è necessario indicare:

- la branca o area professionale,
- l'Azienda sanitaria o istituzione pubblica presso cui è stata prestata l'attività,
- i singoli periodi, contrassegnati dalle date iniziali e finali,
- il totale complessivo delle ore effettivamente svolte relative a tutto il periodo indicato (esprese in ore e minuti), ad esclusione delle ore di permesso non retribuito.

La domanda di inclusione in graduatoria **deve essere rinnovata di anno in anno** e deve contenere le **dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio** a norma dell'allegato 1 del vigente ACN.

I medici specialisti, medici veterinari e professionisti che hanno già inviato domanda di inclusione nelle graduatorie per l'anno 2021, dovranno presentare eventuali informazioni integrative per chiedere l'aggiornamento del proprio punteggio, relativamente ai titoli accademici e/o professionali, in presenza di titoli aggiuntivi rispetto a quelli già allegati o di dichiarazioni non presentate in precedenza.

Ai fini della valutazione, la domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, atte a provare il possesso dei titoli professionali conseguiti fino al 31.12.2020, elencati nella dichiarazione stessa.

**Non è necessario allegare curriculum vitae, titoli accademici non attinenti alla domanda, attestati di partecipazione a corsi di formazione, attività professionale svolta quale dirigente medico, veterinario, chimico, biologo o psicologo, consulente libero-professionista o con contratto di lavoro atipico.**

La modulistica dovrà essere compilata in stampatello al fine di agevolare la lettura dei dati contenuti nella domanda. Non saranno valutate dichiarazioni incomplete o imprecise; ciò comporterà la non attribuzione dei relativi punteggi. L'autocertificazione dovrà pertanto indicare esattamente il numero delle ore di attività svolte, il periodo di svolgimento e l'Azienda/Ente presso la quale è stata svolta l'attività. Si precisa che per numero di ore si intendono le ore effettivamente lavorate nel corso dell'incarico: non sarà valutata, quindi, la sola indicazione dell'orario settimanale, con la conseguente NON attribuzione di alcun punteggio. Ai sensi di quanto indicato nell'allegato 1 dell'ACN vigente al fine della valutazione saranno prese in considerazione esclusivamente le ore di attività svolte con incarico di sostituzione, incarichi provvisori e incarichi a tempo determinato effettuati nella branca specialistica o area professionale per cui si partecipa, presso Aziende sanitarie ed altre istituzioni pubbliche che applicano le norme dell'ACN (INPS, INAIL, Ministero della Difesa, ecc). Non saranno valutabili le ore di attività effettuate con contratto libero professionale o di dipendenza.

Si rammenta altresì che per servizio svolto, ai sensi del predetto ACN, si intende quello effettuato dal 02 ottobre 2000 fino a al 31 dicembre 2020.

## TITOLI e CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

### TITOLI ACCADEMICI

#### VOTO DI LAUREA

- |   |            |
|---|------------|
| - Voto di laurea 110/110 e lode o 100/100 e lode            | punti 3,00 |
| - Voto di laurea da 101/110 a 110/110 o da 91/100 a 100/100 | punti 2,00 |

#### SPECIALIZZAZIONE

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| - Per la prima specializzazione | punti 3,00 |
|---------------------------------|------------|

